

Obbligo di targa EE per i veicoli dei rifugiati ucraini

I veicoli beneficiano del regime di ammissione temporanea

/ Diego ZUCAL

Sono numerosi i rifugiati di guerra ucraini, titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, che circolano in Italia con un mezzo di trasporto immatricolato nel loro Paese di origine.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha stabilito che tali veicoli, a decorrere **dal 22 maggio 2023**, potranno circolare su suolo nazionale solo se muniti di **targa EE** (circ. 12 maggio 2023 n. [14744](#)). La targa è rilasciata agli autoveicoli temporaneamente importati – o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione – che appartengono a "stranieri che sono di passaggio" nel territorio nazionale ([art. 134](#) del DLgs. 285/92, Codice della strada).

Nel caso dei rifugiati ucraini, la circ. 12 maggio 2023 n. 14744 specifica che la targa EE potrà essere concessa al ricorrere dei seguenti presupposti: il possesso, da parte del cittadino ucraino "residente o non residente in Italia" di un valido permesso di soggiorno per protezione temporanea; la proprietà del veicolo extracomunitario in capo al richiedente. Ciascun rifugiato potrà domandare il rilascio di una targa EE in relazione a **un solo veicolo** (con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t), che dovrà necessariamente essere intestato a suo nome e utilizzato esclusivamente dal richiedente.

Una volta venuto meno lo stato di protezione temporanea, anche la targa EE perderà di validità, con conseguente **divieto di circolazione** del mezzo su suolo nazionale. Da tale momento due sono le soluzioni ipotizzabili: se il cittadino ucraino non intende acquisire la residenza italiana, il veicolo deve essere trasportato fuori dal territorio nazionale; in caso contrario (residenza in Italia), il mezzo di trasporto deve essere nazionalizzato.

La circolazione in Italia in assenza della prescritta targa EE determina pesanti **conseguenze sanzionatorie**. In particolare, al proprietario del veicolo è irrogata una pena pecuniaria da 400 a 1.600 euro, con ritiro del do-

cumento di circolazione e obbligo di immatricolazione del mezzo in Italia ovvero conduzione dello stesso oltre i transiti di confine. Inoltre, se entro il termine di trenta giorni dalla violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o condotto fuori dal territorio nazionale, l'organo accertatore procederà alla **confisca amministrativa** del medesimo ([art. 93-bis](#) comma 7 del Codice della strada).

La circolare in argomento si sofferma, inoltre, sugli **aspetti doganali** riconnessi alla circolazione in Italia degli autoveicoli immatricolati in Ucraina. L'amministrazione doganale, interpellata sul punto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha reso noto che "permanendo lo stato di protezione temporanea, i veicoli in parola sono da intendersi in regime di **ammissione temporanea**", con conseguente assenza di formalità doganali da adempiere.

Tale soluzione, se, da un lato, appare ispirata a buon senso, in quanto esenta dai diritti di confine le autoveicoli immatricolate in Ucraina, dall'altro, non appare in linea con la normativa unionale di riferimento. Infatti, il regime di ammissione temporanea presuppone (salvo specifiche eccezioni) che il mezzo di trasporto immatricolato in un Paese terzo debba necessariamente appartenere ed essere utilizzato da una persona stabilita **fuori dal territorio unionale** ([art. 212](#) del Regolamento Ue 2446/2015). È, tuttavia, evidente che la citata circolare intende regolare sia l'ipotesi in cui il rifugiato ucraino sia residente in Italia, sia quella in cui tale residenza non sussista. Nella prima ipotesi (residenza in Italia dell'esule), il regime di ammissione temporanea non sarebbe, a stretto diritto, certamente applicabile, poiché risulterebbe assente il requisito della necessaria residenza extra-unionale del proprietario e utilizzatore del veicolo. L'Amministrazione finanziaria, in simili casi, dovrebbe quindi procedere all'esazione dei diritti di confine e alla contestazione del delitto di contrabbando.